

Richiesta di nuove deduzioni istruttorie - Termine prima udienza di trattazione o sua prosecuzione

Richiesta di nuove deduzioni istruttorie - Termine prima udienza di trattazione o sua prosecuzione -

Procedura civile - Richiesta di nuove deduzioni istruttorie - Termine prima udienza di trattazione o sua prosecuzione - (Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 25 novembre 2002 n. 16571)

(Corte di cassazione - Sezione III civile - 25 novembre 2002 n. 16571)

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 4/3/1996, Peter Wxxxxxxxxxxxx ed Erika Sssssssssss convenivano davanti al Pretore di Massa Marittima il notaio Antonino Dxxxxxxxxxxxx per sentirlo dichiarare inadempiente all'obbligo, discendente da contratto di mandato, di provvedere alla liberazione dalle ipoteche di un immobile oggetto di compravendita dal medesimo rogata, e conseguentemente condannare al pagamento della somma di L. 32.953.956 che gli istanti avevano dovuto corrispondere ai creditori ipotecari.

Il convenuto resisteva, contestando l'avvenuto conferimento dell'incarico.

Il pretore, con sentenza del 18/6/1997, accoglieva la domanda.

Pronunciando sull'appello del notaio, il Tribunale di Grosseto lo accoglieva e rigettava la domanda, sul rilievo che doveva ritenersi non provato il conferimento dell'incarico, poiché le prove sulle quali il pretore aveva fondato la sua decisione non erano ammissibili, perché tardivamente dedotte. Considerava:

- che alla prima udienza di comparizione ex art. 180 c.p.c., il pretore aveva rinviato all'udienza del 29/5/1996 per la comparizione personale delle parti e per gli altri adempimenti da svolgere nella prima udienza di trattazione di cui all'art. 183 c.p.c.;
- che, non essendosi potuto espletare in tale udienza l'interrogatorio libero delle parti, stante la loro assenza, il pretore, su richiesta del difensore del convenuto, aveva rinviato all'udienza del 12/6/1996 per la precisazione delle conclusioni;
- che solo in tale udienza il difensore degli attori - che non aveva indicato nella citazione i mezzi di prova dei quali intendeva avvalersi - con foglio separato aveva richiesto l'ammissione di prove testimoniali e dell'interrogatorio formale del convenuto;
- che il pretore aveva concesso termine alla controparte per replicare alle richieste istruttorie e rinviato all'udienza del 3/7/1996, nella quale il difensore del convenuto aveva eccepito la tardività delle nuove istanze istruttorie;
- che l'eccezione era stata disattesa dal pretore, che aveva ammesso le prove, sul rilievo che l'art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c. non prevede la decadenza dell'attore, che non abbia indicato i mezzi di prova nell'atto di citazione, dalla facoltà di indicarli in seguito;
- che, ad avviso del tribunale, erroneamente le nuove prove erano state ammesse, poiché la preclusione istruttoria relativa alla richiesta di nuovi mezzi di prova si era già verificata nell'udienza di trattazione di cui all'art. 183, nella quale le parti non avevano chiesto il termine di cui al comma 5, né il termine per indicare nuovi mezzi di prova di cui all'art. 184 c.p.c.;
- che non era condivisibile l'opinione dottrinale secondo cui il giudice, all'udienza di prima

Richiesta di nuove deduzioni istruttorie - Termine prima udienza di trattazione o sua prosecuzione

trattazione, deve necessariamente rinviare ad una successiva apposita udienza per le deduzioni istruttorie, in quanto contrastante con l'argomento letterale evincibile dall'art. 183, comma 5, che depone nel senso della non automaticità della fissazione dell'udienza ex art. 184, riservandola alla sola ipotesi della concessione del doppio termine per la trattazione scritta; – che, di conseguenza, stante la non necessarietà dell'udienza ex art. 184, le preclusioni istruttorie non si verificano in sede di prima udienza di trattazione solo nelle ipotesi in cui siano stati chiesti i termini di cui all'art. 183, comma 5, oppure quelli di cui all'art. 184: ipotesi nella specie non verificatesi.

Avverso la sentenza il Wxxxxxxxxxxxxx e la Sxxxxxxxxxxx hanno proposto ricorso per cassazione. Ha resistito, con controricorso, il Dxxxxxxxxxxx

Motivi della decisione

1. Il resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale.
2. L'eccezione è infondata.

La procura, conferita a margine del ricorso e recante la menzione del ricorso per cassazione, presenta carattere di specialità, sia per il collegamento materiale con l'atto, sia per l'espressa menzione del tipo di impugnazione.

3. Con l'unico mezzo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 183, 184 e 187 c.p.c. ed omessa considerazione degli artt. 277 e 279 c.p.c., assume il ricorrente che erroneamente il tribunale ha ritenuto che le preclusioni istruttorie in sede di prima udienza di trattazione non si verificano solo nelle ipotesi in cui siano stati chiesti i termini di cui all'art. 183, comma 5, oppure quelli di cui all'art. 184.

Sostiene:

- che la tesi implica una indebita commistione tra facoltà attinenti alla fase di trattazione con facoltà che si pongono in momenti logicamente successivi, perché afferenti la fase istruttoria;
- che occorre aver riguardo non già all'art. 183, ma all'art. 184, dal quale si evince che il processo, nella fase successiva alla trattazione, può imboccare tre possibili percorsi, rispettivamente costituiti: a) dalla immediata remissione al collegio della causa, ritenuta matura per la decisione senza bisogno dell'assunzione dei mezzi di prova ai sensi dell'art. 187, la cui applicazione è fatta salva dall'art. 184, comma 1; b) dall'immediata pronuncia sulla rilevanza ed ammissibilità dei mezzi di prova proposti; c) dall'assegnazione, su istanza di parte, del termine perentorio per le nuove deduzioni istruttorie;
- che, nella specie, il pretore, nella prima udienza di trattazione, aveva scelto la prima delle tre vie e rinviato ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni;
- che dal combinato disposto degli artt. 187, comma 4, 277, comma 2, e 279, comma 2, n. 4 - che regolano l'ipotesi in cui il collegio, non definendo il giudizio, rimetta le parti davanti al giudice istruttore, il quale, su istanza di parte, assegna i termini di cui all'art. 184 non concessi prima della remissione al collegio - si desume che nel caso in cui la remissione al collegio avvenga senza assunzione di mezzi di prova non si verifica alcuna preclusione sul piano istruttorio;
- che, nella specie, il pretore, avendo successivamente preso atto dell'erroneità della valutazione compiuta circa l'immediata remissione della causa in decisione, aveva

Richiesta di nuove deduzioni istruttorie - Termine prima udienza di trattazione o sua prosecuzione

correttamente riaperto la fase istruttoria del giudizio, poiché dalla sua decisione derivavano conseguenze del tutto identiche a quelle previste nel caso di retrocessione del giudizio dalla fase decisoria davanti al collegio a quella istruttoria.

4. Il motivo non è fondato.

4.1. La questione sulla quale deve pronunciarsi questa S.C. riguarda l'individuazione del momento oltre il quale non è più consentito alle parti l'esercizio della facoltà, prevista dall'art. 184, comma 1, di produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova.

4.2. Il previgente art. 184 del codice, inserito in uno schema di processo (conseguente alla riforma del 1950) nel quale la definizione del thema decidendum e del thema probandum era suscettiva di evolversi, senza la previsione di sbarramenti intermedi, sino al momento della rimessione della causa al collegio, consentiva alle parti di chiedere nuovi mezzi di prova fino all'udienza di precisazione delle conclusioni.

Nel nuovo processo civile, disciplinato dalla legge n. 353 del 1990 e successive modifiche, che lo configura come processo suddiviso per fasi successive (la fase preparatoria, la fase istruttoria e la fase decisoria) alle quali si correlano preclusioni all'esercizio dei poteri processuali, la facoltà delle parti di chiedere nuovi mezzi di prova, ad avviso del Collegio deve invece essere esercitata, a pena di decadenza, formulando l'istanza di assegnazione del termine per ulteriori deduzioni istruttorie di cui all'art. 184, comma 1, in un momento ben preciso, che va individuato nel momento in cui si conclude la fase di trattazione preparatoria e si apre, senza soluzione di continuità, la fase istruttoria (ovvero si verifica l'immediato passaggio alla fase decisoria, ai sensi dell'art. 187).

Confortano tale affermazione le considerazioni che seguono.

4.3. La fase di trattazione preparatoria si svolge (oltre che nella udienza di prima comparizione di cui all'art. 180, dedicata alla verifica della regolarità del contraddittorio) nella prima udienza di trattazione di cui all'art. 183 (che va «in ogni caso» fissata, come ha ritenuto questa S.C. con sent. n. 6808/00).

Udienza di prima trattazione che è dedicata (oltre agli incumbenti costituiti dall'interrogatorio libero delle parti, dal tentativo di conciliazione, dalla richiesta di chiarimenti e dalla indicazione, da parte del giudice, delle questioni rilevabili d'ufficio: art. 183, commi 1, 2 e 3) alla definizione del thema decidendum e del conseguente thema probandum, anche con l'introduzione di elementi di novità rispetto a quanto allegato negli atti introduttivi, consistenti, per l'attore, nella proposizione delle domande ed eccezioni che siano conseguenza della riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto, o nella formulazione della richiesta di chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto, e, per entrambe le parti, nella precisazione e modificazione di domande, eccezioni e conclusioni (art. 183, comma 4), e, come sarà più avanti precisato, anche nella indicazione di nuovi mezzi di prova.

Le menzionate facoltà di introdurre elementi di novità nel processo debbono, di regola, essere esercitate in forma orale nel corso della prima udienza di trattazione.

Tuttavia, l'art. 183, comma 5, prevede che il giudice, se richiesto, può consentire alle parti di esercitare con memorie scritte, da depositare entro termini perentori, le suindicate attività; e dispone che, con la stessa ordinanza, il giudice fissa l'udienza per i provvedimenti di cui all'art. 184. Nel caso in cui sia stata concessa l'appendice scritta, quindi, la prima udienza di trattazione non si esaurisce, ma è destinata a proseguire nella udienza che il giudice fissa ai

Richiesta di nuove deduzioni istruttorie - Termine prima udienza di trattazione o sua prosecuzione

sensi dell'art. 183, comma 5.

E che si tratti di una prosecuzione, con immutata natura, della prima udienza di trattazione, è dimostrato dal fatto che, avendo le parti scelto di affidare l'introduzione di elementi di novità a memorie scritte (destinate, per un verso, a precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte, e, per altro verso, a replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dell'altra parte ed a proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande ed eccezioni medesime), è, con tutta evidenza, ancora aperta la fase destinata alla definitiva determinazione del thema decidendum e del conseguente thema probandum, che in ordine logico necessariamente precede l'adozione dei provvedimenti concernenti la fase istruttoria di cui all'art. 184 (fatta salva l'applicazione dell'art. 187, con immediata rimessione della causa in decisione).

Ora, una volta terminate le attività di allegazione finalizzate alla definizione del thema decidendum e del thema probandum, nel corso della prima udienza di trattazione, ovvero nel corso dell'eventuale successiva udienza che ne costituisce prosecuzione nel caso previsto dall'art. 183, comma 5, inizia, senza soluzione di continuità, e senza necessità di disporre un rinvio ad altra apposita udienza (rinvio che i primi quattro commi dell'art. 183 non prevedono, mentre quello previsto dal comma 5 si risolve, come già detto, in una mera prosecuzione dell'udienza di prima trattazione), la fase istruttoria destinata in primo luogo alla valutazione della rilevanza ed ammissibilità dei mezzi di prova proposti, e successivamente alla loro assunzione (nei modi e nei termini previsti dagli artt. 202 c.p.c. e 81 d.a. c.p.c.).

È quindi in tale momento che si aprono le varie ipotesi di sviluppo, sul piano istruttorio, del processo delineate dall'art. 184, comma 1, e cioè: a) il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria, ne dispone l'immediata rimessione al collegio, in applicazione dell'art. 187, comma 1 (ed egualmente dispone nelle ulteriori ipotesi di cui ai commi 2 e 3 di cui si dirà più avanti); b) il giudice, previa valutazione della loro ammissibilità e rilevanza, ammette i mezzi di prova proposti; c) le parti hanno facoltà di richiedere l'assegnazione di un termine entro il quale produrre documenti e indicare i nuovi mezzi di prova, nonché di altro termine per l'eventuale indicazione di prova contraria, e l'accoglimento dell'istanza determina l'esigenza del rinvio ad altra udienza in data successiva alla maturazione dei termini, che l'art. 184, comma 2, qualifica perentori.

4.4. Non può essere condivisa la tesi, affermata da una parte della dottrina, secondo cui, una volta determinati definitivamente il thema decidendum ed il thema probandum, il giudice dovrebbe fissare una nuova udienza, appositamente dedicata all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 184.

4.4.1. La tesi non trova sostegno nell'art. 183, comma 5, poiché, come già rilevato, l'udienza che deve essere fissata a seguito della concessione dell'appendice di trattazione scritta costituisce mera prosecuzione della prima udienza di trattazione, ed anzi l'espressa previsione che in tale udienza dovranno essere adottati i provvedimenti di cui all'art. 184, e cioè i provvedimenti attinenti alla fase istruttoria (salva l'applicazione dell'art. 187), conferma che l'art. 184 è destinato ad operare nell'ambito della udienza di trattazione di cui all'art. 183 (sia nel caso in cui si svolga in unica udienza, secondo l'ipotesi normale, sia nel caso in cui si protragga in una udienza successiva, in conseguenza della disposta appendice di trattazione scritta).

4.4.2. La tesi avversata contrasta altresì con quanto prevede l'art. 184.

Richiesta di nuove deduzioni istruttorie - Termine prima udienza di trattazione o sua prosecuzione

Ad avviso del Collegio, la norma, la cui rubrica recita «Deduzioni istruttorie», non regola una specifica udienza che deve necessariamente seguire la prima udienza di trattazione, ma si limita ad enumerare, nel comma 1, i provvedimenti che il giudice può adottare, una volta chiusa la fase destinata alla definitiva determinazione del thema decidendum e del thema probandum, e quindi nel corso dell'udienza a ciò destinata, ed a prevedere, nel comma 3, che, nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre entro un termine perentorio assegnato dal giudice i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi. Quest'ultima previsione mal si concilia con l'ipotizzata apposita udienza per le deduzioni istruttorie che dovrebbe immediatamente seguire la prima udienza di trattazione, dal momento che il potere del giudice di disporre d'ufficio i mezzi di prova che il codice gli riserva (previsti dall'art. 218, relativo all'ispezione; dall'art. 257, relativo alla chiamata dei testi de relato; dagli artt. 240 e 241 concernenti il giuramento suppletorio ed estimatorio; dall'art. 191, sulla consulenza tecnica disposta d'ufficio; dall'art. 281-ter, secondo cui il giudice nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, può disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nell'esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità) non incontra preclusioni e può quindi essere esercitato in qualunque momento della fase istruttoria, anche in momenti successivi all'espletamento delle prove richieste dalle parti, come di regola anzi dovrebbe avvenire, poiché la gran parte dei mezzi di prova suindicati presuppone che le prove dedotte dalle parti siano state non soltanto richieste, ma anche espletate.

E ad eguale conclusione negativa circa la necessaria collocazione dei provvedimenti sulle deduzioni istruttorie nell'ambito di una apposita udienza si deve pervenire in relazione alle tre ipotesi menzionate dall'art. 184, comma 1, che trovano tutte corretta sistemazione nell'ambito dell'udienza di trattazione di cui all'art. 183 (o in quella che prosegue ex art. 183, comma 5), e non postulano che per la loro attuazione debba essere fissata altra udienza.

Al riguardo può rilevarsi quanto segue.

4.4.2.1. L'immediata rimessione della causa in decisione, ex art. 187, comma 1, presuppone che la causa sia ritenuta matura per la decisione, senza necessità di istruttoria, e sarebbe incongruo prevedere che il giudice debba compierla in una apposita udienza dedicata alle deduzioni istruttorie, dal momento che l'eventualità in esame si fonda sulla esclusione dell'esigenza stessa di svolgere una istruttoria.

Né sembra corretto scindere tale ipotesi inserendola nell'udienza di trattazione, dalle altre due, predicando solo per queste una udienza apposita, poiché l'art. 184, comma 1, va unitariamente considerato.

Tanto più che anche le ulteriori ipotesi di immediata transizione alla fase decisoria previste dai commi 2 e 3 dell'art. 187 (che l'art. 184 comma 1, richiama senza porre distinzioni), relative alla rimessione al collegio della decisione su questioni preliminari di merito, quando la decisione su di esse possa definire il giudizio, ovvero su questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, trovano logica collocazione nell'ambito della prima udienza di trattazione, una volta definito il thema decidendum.

4.4.2.2. Ed egualmente attratta nell'ambito della udienza di trattazione è l'attività del giudice dedicata alla ammissione, previa valutazione della loro ammissibilità e rilevanza, dei mezzi di prova «proposti»: e cioè dei mezzi di prova già enunciati negli atti introduttivi e di quelli formulati

Richiesta di nuove deduzioni istruttorie - Termine prima udienza di trattazione o sua prosecuzione

nel corso della stessa udienza di trattazione, nella quale le parti hanno facoltà di indicare mezzi di prova del tutto «nuovi» - e ciò avverrà nel caso in cui provvedano ad ovviare a precedenti omissioni, come è loro consentito, poiché nessuna sanzione è prevista nel caso di mancata formulazione dei mezzi di prova nell'atto di citazione e nella comparsa di risposta -, ovvero mezzi di prova «ulteriori e diversi» rispetto a quelli già articolati; mezzi «nuovi» o «ulteriori e diversi» la cui deduzione non è condizionata dall'effettiva emersione di novità nella udienza di trattazione, ai sensi dell'art. 183, comma 4, poiché la necessità di un collegamento non è desumibile dall'ampia formulazione dell'art. 184.

L'attrazione va affermata sia perché tale attività si pone in alternativa all'immediata rimessione della causa in decisione ex art. 187, comma 1, da adottare nella prima udienza di trattazione (v. n. 4.4.2.1.), sia perché, essendo state compiutamente «proposte» al giudice le istanze istruttorie, il differimento dell'esame in altra udienza (non previsto dalla norma in esame) sarebbe in contrasto con l'esigenza di sollecitudine, che trova espressione nel principio della ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2, Cost.).

4.4.2.3. Analoghe considerazioni valgono infine per la terza delle eventualità previste dall'art. 184, comma 1, concernente l'istanza della parte diretta a conseguire l'assegnazione di un termine entro il quale produrre documenti ed indicare nuovi mezzi di prova, nonché altro termine per l'eventuale indicazione di prova contraria: riservare una apposita udienza per la semplice richiesta di un termine ulteriore per svolgere nuove deduzioni istruttorie risulta in palese contrasto con le esigenze di economia processuale.

Consegue che la facoltà delle parti di chiedere l'assegnazione di un termine per nuove deduzioni istruttorie deve essere esercitata nella prima udienza di trattazione (o nel corso della sua prosecuzione ex art. 183, comma 5), in coincidenza con la conclusione della fase di definizione del thema decidendum e del thema probandum, e l'apertura, senza soluzione di continuità, della fase istruttoria secondo le modalità previste dall'art. 184. L'accoglimento dell'istanza imporrà il rinvio «ad altra udienza», successiva alla prima udienza di trattazione (o a quella in cui la trattazione prosegue ex art. 183, comma 5).

4.5. Si tratta di facoltà che deve essere esercitata, nei termini suddetti, a pena di decadenza. La norma non enuncia espressamente tale sanzione, ma essa discende dal sistema, incentrato sulle preclusioni, e dalla considerazione che, se è soggetta a termini perentori la formulazione di nuovi mezzi di prova per la parte che abbia proposto tempestivamente l'istanza, a maggior ragione deve essere sanzionata con la decadenza l'inerzia della parte.

4.6. La sanzione della decadenza, d'altra parte, non sembra contrastare con il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 Cost., sia perché, nel nuovo processo, l'esercizio dei poteri istruttori delle parti è ampiamente garantito dalla indicazione dei mezzi di prova negli atti introduttivi (citazione e comparsa di risposta), dalla facoltà di indicare «nuovi» o «ulteriori» mezzi di prova (nei sensi sopra precisati) nella prima udienza di trattazione, ed infine dalla facoltà di richiedere i termini di cui all'art. 184, commi 1 e 2, sia perché l'art. 184-bis consente alla parte che dimostra di essere incorsa in decadenze (ivi compresa quella concernente la indicazione di nuovi mezzi di prova) per causa ad essa non imputabile di chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini, sia perché, per comune opinione, la preclusione non si verifica in relazione ai fatti sopravvenuti.

5. Così precisati i termini della questione, la decisione adottata dalla sentenza impugnata risulta esatta.

Richiesta di nuove deduzioni istruttorie - Termine prima udienza di trattazione o sua prosecuzione

Nella fattispecie, in primo grado, l'attore, che non aveva indicato i mezzi di prova nell'atto di citazione, non ha chiesto, pur avendone facoltà (v. n. 4.4.2.2.), nuovi mezzi di prova nel corso della prima udienza di trattazione, né, infine, in detta udienza ha chiesto termine per indicarli ai sensi dell'art. 184, comma 1, ma, avendo il giudice rinviato per la precisazione delle conclusioni, ritenendo la causa matura per la decisione ai sensi dell'art. 187, comma 1, ha richiesto nuovi mezzi di prova nell'udienza di precisazione delle conclusioni; mezzi di prova che il pretore ha ammesso, nonostante l'opposizione del convenuto, che aveva eccepito l'intervenuta decadenza, fondando poi su di esse l'accoglimento della domanda.

Correttamente quindi il tribunale, pronunciando sull'appello del convenuto, incentrato sulla inammissibilità dei nuovi e decisivi mezzi di prova, ha ritenuto illegittima l'ordinanza con la quale il pretore li aveva ammessi, sul rilievo che la loro deduzione era tardiva, poiché era già maturata la preclusione nell'udienza di prima trattazione.

Così pronunciando il tribunale si è infatti uniformato al principio ora enunciato da questa S.C. 6. È opportuno precisare, ad integrazione della motivazione adottata dal giudice di appello, ed in replica alle argomentazioni svolte nel motivo di ricorso, che, una volta maturata la preclusione in sede di prima udienza di trattazione, il pretore non poteva, ritornando sui suoi passi, ammettere le prove revocando l'ordinanza con la quale aveva invitato le parti a precisare le conclusioni: il principio secondo cui le ordinanze sono sempre revocabili o modificabili dal giudice che le ha pronunciate (art. 177, comma 2) non può operare quando per effetto della revoca sia resa inoperante una decadenza già verificatasi, poiché il giudice non può disporre. E non vale sostenere che il pretore si sarebbe limitato ad anticipare gli effetti previsti dall'art. 187, comma 4, secondo cui, qualora il collegio, nella fase decisoria, provveda a norma dell'art. 279, comma 2, n. 4, i termini di cui all'art. 184, non concessi prima della rimessione al collegio, sono assegnati dal giudice istruttore, su istanza di parte, nella prima udienza dinanzi a lui; tale pretesa anticipazione deve infatti ritenersi del tutto preclusa all'istruttore, trattandosi di effetti strettamente correlati ad un determinato esito della fase decisoria, e precisamente all'ipotesi in cui il collegio, nella fase decisoria, non condivida le previsioni poste a fondamento dell'ordinanza di rimessione adottata dall'istruttore, con conseguente necessità del ritorno della causa in istruttoria.

7. In conclusione, il ricorso è rigettato.

8. La novità della questione costituisce giusto motivo per compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Richiesta di nuove deduzioni istruttorie - Termine prima udienza di trattazione o sua prosecuzione